

EMERGENZA COVID-19 - MISURE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE

**Nuova circolare del Ministero dell'Interno in data 30 marzo 2020
inviata a tutti gli uffici centrali e periferici**

Si fa seguito a precorsa corrispondenza, concernente l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al riguardo, si evidenzia che, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, il periodo trascorso dai dipendenti in malattia 9 in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

Si richiama, altresì, l'attenzione sulla disposizione contenuta all'articolo 26, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, ai sensi della quale ai dipendenti riconosciuti in condizione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del

1992, fino al 30 aprile, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

Si ritiene, infine, opportuno rappresentare che, in attuazione dell'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, i dipendenti risultati positivi al virus sono tenuti a comunicare tale circostanza all'Ufficio di appartenenza, onde consentire l'adozione delle misure necessarie a garantire la salubrità dei locali dell'Amministrazione e tutelare la salute delle persone presenti.

*IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
Nicolò*

A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno